Prot 8383/2023

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

CRITERI DI PRIORITA' NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI

INTEGRAZIONE

Il prossimo 9 dicembre 2023 entrerà in vigore la legge 24.11.2023 n.168, recante "*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*".
Si tratta dell'ulteriore intervento normativo sul sempre più ingravescente fenomeno della violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili, al fine di dare una sempre più rafforzata tutela alle vittime.
Le nuove disposizioni intervengono, tra altro, sul versante del diritto penale materiale, su quello processuale, nonché sui criteri di priorità a cui conformare l'attività giudiziaria e quello organizzativa degli Uffici.
In particolare, si riformula l'art.132 bis, c.1 lett a) bis disp.att.c.p.p. che assegna priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione ai processi relativi ai reati di maltrattamenti in famiglia (art.572 c.p.), di atti persecutori (art.612-bis c.p.) di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne, di corruzione di minorenne e di violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.).
L'art.3 della novella **amplia** il catalogo, inserendovi e stabilendo che abbiano assoluta priorità anche i processi relativi ai reati:

- di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art.387 bis c.p.);
- di costrizione o induzione al matrimonio (art.558 bis c.p.);
- di lesioni personali aggravate (art. 582 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt.576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma c.p.);
- di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.)
- di interruzione di gravidanza non consensuale (art.593 ter c.p.);
- di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art.612 ter c.p.);
- di stato di incapacità procurato mediante violenza, laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole abbia agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto (art.613, c.3 c.p.).

Con provvedimento del 26.11.2019 (prot.n.3729/2019) questo Ufficio, a seguito delle riunioni tra tutti i Magistrati sul tema dei criteri di priorità, nonché delle successive interlocuzioni con il Presidente della Sezione Penale del Tribunale aventi per oggetto l'esame delle indicazioni sui

criteri da assumere come emerse dalle riunioni dell'Ufficio, ha adottato i criteri di priorità nella trattazione degli affari, individuando tre fasce di priorità graduale.
I criteri di priorità sono stati confermati nell'attuale Progetto Organizzativo (cfr. Parte Prima §§ 8, 8.1., 8.2., 8.3.).
Da rilevare che nei criteri di priorità adottati da questo Ufficio i procedimenti inerenti ai reati di cui agli **artt. 558 *bis* c.p.** e dagli **artt.582 e 583 *quinquies*, c.p.**, aggravati dagli artt. 576, primo comma, n. 2. 576, primo comma, n. 5, 576, primo comma, n. 5.1, 577, primo comma n. 1, 577, secondo comma c.p., **612 ter c.p.** erano già stati inseriti tra quelli cui dare priorità assoluta.

In ragione della prossima entrata in vigore della legge n.168/2023 e, conseguentemente, della rimodulazione dell'art.132 bis, c.1 lett.a) disp.att.c.p.p., il 28 novembre scorso si è tenuta una riunione tra tutti i Magistrati di questo Ufficio, nel corso della quale si è anche trattato il tema dei criteri di priorità e dell'opportunità di integrali, dando anche ai procedimenti inerenti ai reati di cui al riformulato art.132 bis. c.1 lett.a) disp.att.c.p.p. (non già compresi tra quelli indicati da questo Ufficio nei già adottati criteri), la priorità assoluta e la decisione assunta è stata in tale senso.
Il giorno successivo, 29 novembre, si è avuto confronto con il Presidente della Sezione Penale del Tribunale, anche in quest'occasione, tra altro, affrontando il tema dei criteri di priorità e della integrazione degli stessi come decisa da questo Ufficio e il Presidente ha dato assicurazioni che anche il Tribunale provvederà a integrare i criteri di priorità nella trattazione dei processi, inserendo nella priorità assoluta quelli relativi al riformulato art.132 bis, c.1 lett a) disp.att.c.p.p.

§§§

Tanto premesso, di seguito si rimodulano i criteri di priorità nella trattazione degli affari di competenza di questo Ufficio, provvedendo a inserire nella fascia di priorità assoluta i procedimenti inerenti ai reati di cui al riformulato art. 132 bis, c.1 lett. a) disp.att.c.p.p. e non ancora indicati nel provvedimento a suo tempo adottato da questo Ufficio.
Per il resto, si mantengono le priorità già indicate, così come la suddivisione dei procedimenti in tre fasce di graduata priorità.

CRITERI DI PRIORITA' NELLA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Si adottano i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, suddividendoli in tre fasce di graduata priorità.

FASCIA A (priorità assoluta: in questa fascia è compresa la buona parte dei processi di cui all'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p.):

- procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p. se di competenza dell'Ufficio
- procedimenti a carico di indagati sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza provvisoria;
- procedimenti relativi ai delitti previsti dagli articoli 387 *bis* c.p., 582 e 583 *quinquies* c.p., aggravati dagli artt. 576, primo comma, n. 2. 576, primo comma, n. 5, 576, primo comma, n. 5.1, 577, primo comma n. 1, 577, secondo comma c.p., 588 *bis*, 593 *ter*, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, 612 *bis*, 612 *ter* c.p.;
- procedimenti per cui è prevista l'udienza preliminare e relativi:
  - ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale
  - al delitto di cui all' art.589 c.p.
  - al delitto di cui all'art. 590 sexies c.p. (riferito all'art.589 c.p.)

- ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

- procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt.317, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321 e 322 *bis* c.p.;
- procedimenti per i reati di cui agli artt.590, commi 2, 3 e 4, 590 *bis*, 590 *sexies* (riferito a lesioni gravi o gravissime se commesse nell'esercizio della professione sanitaria) c.p.;
- procedimenti relativi delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, commi 2, 3 e 4, 55, comma 2 c.p.;
- procedimenti nei quali sono in sequestro beni in funzione della confisca di cui all'art.240 *bis* c.p. (già 12-*sexies* legge 7 agosto 1992, n. 356);
- procedimenti relativi alle Misure di Prevenzione Patrimoniali.

FASCIA B (priorità successiva: sono comprese le altre fattispecie previste dall'art.132 *bis* disp. att. c.p.p., per le quali si individua un grado di priorità successiva, tenuto conto della pena edittale, dello stato di libertà dell'indagato e dell'aumento dei termini di prescrizione, nel caso di interruzione, di cui all'art. 161 comma 2 c.p.):

- procedimenti per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio e relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- procedimenti relativi ai delitti puniti con la pena della reclusione superiore a 5 anni nel massimo;
- procedimenti a carico di indagati detenuti per reato diverso da quello per cui si procede e quelli nei quali l'indagato sia stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, poi revocata o la cui efficacia sia cessata;
- procedimenti nei quali è contestata la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p.
- procedimenti nei quali siano stati disposti sequestri preventivi di beni o somme di rilevante valore, con importo soglia individuato in 50.000 Euro;
- procedimenti nei quali siano stati disposti sequestri di qualunque natura che importino spese di custodia dei beni particolarmente onerose (non rientranti in quelli a priorità assoluta per cui è prevista l'applicazione dell'art.240 *bis* c.p.);
- procedimenti considerati a trattazione urgente su valutazione del Pubblico Ministero, dell'indagato, della persona offesa e dei relativi difensori, per specifiche e motivate ragioni.

FASCIA C

Nella fascia sono ricompresi tutti i procedimenti che non rientrano nelle fasce *sub* A) e B) precedenti.

Si alleghi, quale integrazione, al Progetto Organizzativo.

Cuneo, 4 dicembre 2023.

Il Procuratore
Onelio Dodero

Si trasmetta:
- al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino e, per il tramite del Consiglio Giudiziario, al Consiglio Superiore della Magistratura;
- al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino.

Si comunichi:
- al Signor Presidente del Tribunale di Cuneo
- Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo.

Si comunichi ai Magistrati, al personale amministrativo, ai responsabili delle sezioni di polizia giudiziaria e ai viceprocuratori onorari.

Si pubblichi nel sito web.